

CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI IMPIANTI
COCLEARI PER I FABBISOGNI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I
SERVIZI SANITARI DI TRENTO**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	2
ART. 3 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	2
ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	3
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRATTO	4
ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 9 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'	5
ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	5
ART. 12 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 13 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	7
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DELL' ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI.....	7
CREDITI DERIVANTI DAI CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO.....	7
ART. 15 – SUBAPPALTO.....	8
ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI	9
ART. 17 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	9
ART. 18 – SICUREZZA	9
ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 20 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	9
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA	10
ART. 23 – OBBLIGHI ASSICURATIVI	10
ART. 24 – PENALI	11
ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 26 – RECESSO	12
ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
ART. 28 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	14
ART. 30 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE.....	14
ART. 31 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP	14
ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DI APSS.....	14
ART. 33 – NORMA DI CHIUSURA.....	15

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura, suddivisa in 2 lotti, di impianti cocleari per i fabbisogni dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (di seguito Apss), da affidarsi secondo le modalità dell'Accordo quadro. Le disposizioni del presente capitolato valgono per entrambi i lotti a meno che non sia specificato il contrario.
2. La procedura di affidamento conduce alla definizione di un Accordo quadro per ciascun lotto, che viene stipulato dall'Apss con tutti gli appaltatori utilmente collocati in graduatoria. Gli appaltatori con la sottoscrizione dell'Accordo quadro si impegnano ad eseguire le forniture indicate nei contratti attuativi/ordinativi di fornitura.
3. La conclusione dell'Accordo quadro non vincola l'Apss all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo delle imprese utilmente collocate in graduatoria di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza degli importi massimi messi a gara, ordinativi di fornitura derivanti da contratti attuativi eventualmente stipulati.
4. La fornitura, nella misura del 60%, è aggiudicata all'appaltatore collocato primo in graduatoria. La rimanente fornitura, fino ad un massimo del 40%, senza nessun minimo garantito, viene aggiudicata a tutti gli appaltatori ammessi in graduatoria, in ragione delle esigenze cliniche, debitamente motivate, che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti, avuto particolare riguardo alla tutela della sicurezza del paziente ed alla continuità terapeutica; di tali particolari esigenze è data evidenza nella cartella clinica del paziente.

ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte, integrante e sostanziale come indicati nell'art. 4.
2. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
3. L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

ART. 3 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;
 - c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;

- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
 - j) le norme del codice civile;
3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:
 - il Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa, parte tecnica, Atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati);
 - l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dell'Accordo quadro è di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione. Allo stesso modo i contratti attuativi di fornitura avranno durata massima di anni 4 (quattro) decorrenti dalla sottoscrizione del primo contratto attuativo.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 6 mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. I prezzi contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara dell'appaltatore, e devono essere omnicomprensivi di tutti i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara. I prezzi si intendono offerti dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l'appalto rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
3. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.
4. L'Apss si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
5. La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione media annua percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
6. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.
7. Il valore quadriennale posto a base d'asta, comprensivo di proroga tecnica e opzione del quinto di contratto, per il lotto 1 è pari a € 1.944.000,00 e per il lotto 2 è pari a € 2.043.360,00. Il valore complessivo a base d'asta, ai sensi della L.P. 2/2016, è di: € 3.987.3600,00 (importo quadriennale + Proroga max 180 giorni + opzione 20%) Iva esclusa.
8. La stazione appaltante ha la facoltà di aumentare il tetto massimo di spesa, sino al limite massimo del suo 20%, mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

ART. 9 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. L'Apss provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. L'Apss provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa: qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dall'Apss secondo quanto disposto dall'art. 25 del presente Capitolato speciale.
5. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di Apss. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che Apss rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 e s.m., le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche

tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che l'Apss comunica in occasione dei singoli ordinativi); tali dati, se non già noti, vengono comunicati all'appaltatore prima dell'emissione di fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

6. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere dell'Apss – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.
7. Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Apss entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'Apss procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al

raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

12. L'Apss procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 12 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Apss ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. L'Apss evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere all'Apss, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 del presente capitolato.
3. L'Apss si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 13 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l'Apss prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAI CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

1. E' vietata la cessione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2, lettera d) della L.P.2/2106 e dell'art. 106 c. 13 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi dell'Accordo quadro rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Apss. Ai fini dell'opponibilità all'Apss, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili all'Apss qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Apss, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Apss cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. L'Apss non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. 2/2106.

ART. 15 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 50 % (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del subcontraente, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART.17 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 18 – SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. L'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008, non si applica alla fornitura oggetto del presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis.

ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 20 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente all'Apss l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali

vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'APSS, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali di cui è titolare Apss. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia definitiva viene richiesta a ciascun appaltatore al momento del perfezionamento del singolo contratto attuativo con riferimento al valore dello stesso.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
5. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: " Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
7. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dalla stazione appaltante. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 23 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni,

responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone o cose dell'appaltatore stesso, di terzi, o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

ART. 24 – PENALI

1. Nel caso l'appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dall'art. 6 del Capitolato speciale - parte tecnica o in quelli eventualmente migliorativi proposti in offerta tecnica, o nel caso l'appaltatore rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l'Apss è autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.
2. Scaduti i termini che verranno fissati dall'Apss (e comunque non oltre 10 giorni, 5 giorni in caso di urgenza) nel sollecito della consegna, l'Apss potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Altrettanto potrà fare Apss allorchè si siano presentate almeno 3(tre) ipotesi di ritardo non adeguatamente giustificato nella consegna nel corso di un anno solare.
3. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica, ove l'appaltatore non rispetti il tempo massimo di ripristino previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale - parte tecnica o in quello eventualmente migliorativo proposto in offerta tecnica, verrà applicata una penale di € 20,00 per ogni ora lavorativa di ritardo, oltre il termine previsto dichiarato in offerta tecnica, che comporta l'indisponibilità dell'attrezzatura offerta.
4. In caso di inadempienza contrattuale si applicherà una penale massima di € 2.000,00 per singolo evento. Si precisa che viene considerata inadempienza contrattuale qualsiasi fatto dell'Appaltatore che provochi l'arresto prolungato anche di una sola componente dell'attrezzatura o il perdurare di una condizione di scarsa affidabilità o insufficiente sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati motivi di inadempienza:
 - mancata o ritardata esecuzione di un intervento di natura correttiva;
 - riparazione inadeguata;
 - mancata o negligente esecuzione della manutenzione preventiva e dei controlli funzionali e di qualità;
5. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 22 del presente capitolato.
7. L'applicazione delle penali non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
8. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs n. 5/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c) ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata;
 - d) nei casi previsti dall'art. 4, commi 5 e 6 del Capitolato speciale – parte tecnica;
 - e) subappalto non autorizzato;
 - f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 14 del presente capitolato;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da Apss presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 12, comma 3, del presente capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24, comma 8, del presente capitolato;
 - j) violazione degli obblighi di cui all'art. 32 del presente capitolato;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) nel caso di transazioni relative al contratto effettuate senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo.
3. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da Apss per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
5. A risoluzione contrattuale intervenuta Apss valuterà se l'inadempimento possa comportare la risoluzione anche dell'Accordo Quadro e, conseguentemente di tutti i contratti attuativi da esso derivanti.

ART. 26 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso dall'Accordo quadro e/o dai singoli contratti attuativi si applica l'art. 109 del D.Lgs n.50/2016.

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 28 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione appaltante, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione appaltante.”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

ART. 29 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 30 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

1. La stipula del contratto, mediante scrittura privata, avviene successivamente alla conclusione, con esito positivo, dei controlli previsti dalla normativa vigente e decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
2. La stipula avviene in modalità elettronica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e l'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale, previo versamento all'Apss di quanto dovuto da parte dell'Appaltatore anticipatamente alla sottoscrizione. Tutte le spese contrattuali (fra cui l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro) sono a carico dell'Appaltatore. Il pagamento dell'imposta di bollo relativa all'Accordo quadro sarà richiesta all'impresa prima classificata per una quota pari al 60%, mentre il valore residuo sarà ripartito in parti uguali tra le rimanenti imprese risultate idonee al lotto.
3. I contratti attuativi possono essere conclusi mediante scrittura privata, anche mediante scambio di corrispondenza in forma di ordinativo di fornitura.

ART. 31 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Apss si riserva di recedere dai contratti attuativi qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle definite dall'Accordo Quadro, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DI APSS

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre

2012, n. 190 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L’Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’Appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. L’Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.
7. L’appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 33 – NORMA DI CHIUSURA

L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per la conclusione dell’ Accordo quadro, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

F.to Il Rup

Dr. Simone Bilato
Dirigente Servizio Acquisti e Gestione contratti